

PARTE SPECIALE
Reati ambientali
(Articolo 25 undecies, D. Lgs. n. 231/01)

Fondo Mario Negri

Novembre 2013

1. FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”).

Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell'ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”, ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente di seguito elencati:

- Reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:
 - 727-*bis*;
 - 733-*bis*;

- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche “**Codice dell'Ambiente**”), agli articoli:
 - 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
 - 257, commi 1 e 2;
 - 258, comma 4 (secondo periodo);
 - 259, comma 1;
 - 260, commi 1 e 2;
 - 260-*bis*, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
 - 279, comma 5;

- Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - 1, commi 1 e 2;
 - 2, commi 1 e 2;
 - 3-*bis*, comma 1;
 - 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1¹, della stessa Legge n. 150/1992;

¹ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-*bis*, c.p.

- Reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - 9, commi 1 e 2;
 - 8, commi 1 e 2.

2. LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D.LGS. N. 231/01)

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, “T.U.A.”) e in altre leggi Speciali a tutela dell’ambiente, richiamate dall’art. 25-*undecies* e ritenute applicabili e rilevanti per il Fondo.

Reati previsti dal Codice Penale

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.”.

2. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Reati previsti dal T.U.A.

3. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), TUA)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.*

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”.

4. Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, TUA)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

5. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)

“(omissis)

4. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)”.

6. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, TUA)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

7. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2), TUA)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

8. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8, TUA)

“(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*”.

Reati previsti dalla Legge n. 549/1993

9. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993)

[“1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.]*

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 733- <i>bis</i> c.p.	Da 150 a 250 quote (°)	Nessuna
Art. 137, comma 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Si, durata massima di 6 mesi
Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A.	Da 300 a 500 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260, comma 2, T.U.A.	Da 400 a 800 quote	Si, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità	Nessuna
Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si (*)
Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Si
Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	Si (*)

(°) Il valore di una quota può attualmente variare tra un minimo di Euro 250,23 ed un massimo di Euro 1.549,37.

(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

4. LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO

All'esito dell'attività di risk assessment, il Fondo Mario Negri è risultato da un lato proprietario di alcuni immobili/siti utilizzati dallo stesso ovvero, in virtù di contratti di locazione, da parte di terzi soggetti. Si tratta, più in particolare, di immobili destinati ad uso ufficio, commerciale ovvero residenziale.

Inoltre, nel 2011 il Fondo Mario Negri ha promosso l'istituzione di un Fondo Immobiliare chiuso, nell'ambito del quale tutte le quote sono di proprietà del Fondo Mario Negri e il cui gestore è una Società di Gestione del Risparmio, attualmente SGR BNP Paribas.

Il Fondo Mario Negri svolge altresì attività di "property management" in relazione agli immobili del Fondo Immobiliare Negri, in virtù di uno specifico contratto stipulato con la SGR BNP Paribas.

Tale contratto statuisce tutti i ruoli, compiti e responsabilità e gli obblighi sia del Fondo Mario Negri sia della SGR Bnp Paribas, gestore del Fondo.

Pertanto, in considerazione dell'attività svolta dal Fondo Mario Negri e del tipo di reati ambientali la cui commissione può far sorgere la responsabilità ai sensi del Decreto, possono prospettarsi riguardo a detti immobili dei profili di rischio potenziale per quanto concerne aspetti gestionali-operativi da un lato, e quelli correlati allo stato degli assets o siti dall'altro.

Al riguardo, è opportuno precisare che le prescrizioni del Decreto, per quanto concerne la commissione di reati ambientali, possono operare direttamente o indirettamente: sia, cioè, a fronte di un'attività posta in essere dall'ente (attraverso l'agire dei suoi apici o dipendenti), sia a fronte dell'attività posta in essere da soggetti terzi che, comunque, siano ad essa collegati (ad esempio mediante contratti di locazione, appalti, fornitura o altre relazioni commerciali).

Pertanto, per quanto riguarda gli immobili di proprietà del Fondo Mario Negri e occupati dallo stesso, si prospetta un rischio diretto del Fondo in quanto proprietario ed eventualmente utilizzatore delle aree.

Per quanto invece riguarda gli immobili locati a soggetti terzi, si prospetta un rischio diretto, connesso agli obblighi gravanti sul proprietario, e un rischio indiretto, per quanto concerne invece le responsabilità che la legge attribuisce all'utilizzatore.

Più in particolare, rispetto alla prima tipologia di rischio, tra i reati ambientali rilevanti per il Fondo Mario Negri, si prospetta una responsabilità rispetto alla gestione dei rifiuti prodotti, alla tutela degli habitat naturali, della fauna e della flora, all'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque, alla rimozione e bonifica di impianti contenenti sostanze ozono lesive, alla mancata bonifica del

sito ed eventuale conseguente distruzione di un habitat natura, della flora e della fauna.

Per quanto invece concerne la seconda tipologia di rischio, viene presa in considerazione una responsabilità diretta del Fondo per eventuale erroneo smaltimento di beni da gestire come rifiuto, per la rimozione e bonifica di impianti contenenti sostanze ozono lesive, ovvero in caso di cooperazione colposa con il conduttore in seguito alla mancata bonifica del sito ed eventuale conseguente distruzione di un habitat natura, della flora e della fauna.

In entrambi i casi è comunque necessario, ai fini dell'iscrizione della responsabilità amministrativa da reato all'ente, che da parte di quest'ultimo vi sia un contributo causale alla violazione della norma incriminatrice, che il fatto sia stato "commesso/omesso" nel proprio interesse o vantaggio e che siano ravvisabili in capo al Fondo Mario Negri dei profili di colpa di organizzazione.

Quindi, ferma la eventuale responsabilità del Fondo (proprietario del sito, o appaltante dell'opera) che concorra, tramite i suoi rappresentanti e secondo le ordinarie norme sul concorso di persone nel reato (artt. 110 e 113 c.p.) con il soggetto terzo autore materiale del fatto (il conduttore), il Fondo rimarrà per altro verso estraneo all'illecito nel caso in cui non abbia fornito alcun contributo causale alla violazione della norma incriminatrice.

Tanto premesso in termini generali, per quanto concerne la responsabilità diretta ed indiretta del Fondo in qualità di proprietario (o di appaltante o appaltatore di opere o, ancora, di acquirente o fornitore di prodotti o servizi) questa può essere ricondotta alle aree di rischio collegate alle attività di seguito esposte.

4.1 Acquisto/Vendita/gestione/esercizio/realizzazione di immobili o siti in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale in capo al Fondo, ivi compresa la manutenzione.

Nell'ambito dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione del reato di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733-bis c.p.), laddove un esponente del Fondo provochi o concorra a provocare la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto, ad esempio per permettere la realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione degli asset per lo svolgimento della propria attività, ovvero causi il deterioramento del sito medesimo, compromettendone lo stato di conservazione a causa dello svolgimento dell'attività di impresa senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante, anche a fronte del verificarsi di eventuali emergenze.

Può, altresì, configurarsi il rischio di commissione del reato di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (art. 727-bis c.p.) laddove tale reato consegua alle iniziative in oggetto.

4.2 Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori ed appaltatori con riferimento alle tematiche che hanno impatto ambientale

Nell'ambito dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 256 Codice dell'Ambiente laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, una ditta esterna incaricata di svolgere attività di raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti, di sua iniziativa o su richiesta di esponenti del Fondo, effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente.

4.3 Gestione delle attività di “property Management” nei confronti del Fondo Immobiliare Negri

Nell'ambito dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione dei reati ambientali laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, le attività di property management aventi diretto impatto ambientale, quali ad esempio manutenzioni o ristrutturazioni, effettuate sia direttamente, sia attraverso ditte esterne incaricate di svolgere attività di raccolta, smaltimento e trasporto di rifiuti, di loro iniziativa o su richiesta di esponenti del Fondo, effettuino le attività richieste in violazione delle normative ambientali o in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente.

4.4 Adempimenti e attività connesse alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee

All'interno dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione del reato di cui all'articolo 257 del Codice dell'Ambiente laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, un soggetto apicale o sottoposto, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, con superamento della concentrazione delle soglie di rischio:

- 1) ometta di effettuare la comunicazione dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Codice dell'Ambiente (articolo 242) (art. 257, comma 1, secondo periodo);
- 2) ometta di provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente (secondo quanto dispone il Codice dell'Ambiente, all'articolo 242) (art. 257, comma 1, primo periodo). Con riferimento a questa fattispecie, potrebbe assumere rilievo anche la condotta del soggetto attivo che, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione (Cass. Pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774).

La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose (in relazione alle quali il comma 2 dispone un'aggravante di pena).

4.5 Attività di gestione, raccolta, caratterizzazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Più in particolare, nell'ambito dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione dei seguenti reati:

- a) *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'Ambiente)*
- b) *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'Ambiente)*
- c) *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell'Ambiente)*
- d) *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'Ambiente)*
- e) *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Codice dell'Ambiente)*

Nel dettaglio, il reato di cui all'articolo 256 del Codice dell'Ambiente può in concreto configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, anche per il tramite di un fornitore esterno, un esponente dello stesso:

- 1) effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Codice dell'Ambiente (comma 1);
- 2) gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) e/o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
- 3) effettui miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5);
- 4) effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (comma 6, primo periodo).

Il reato di cui all'articolo 258 del Codice dell'Ambiente può in concreto configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, un esponente dello stesso, nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte).

Inoltre, il reato può in concreto configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, un esponente dello stesso, nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte).

Può altresì configurarsi il reato di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, e, per conseguire un ingiusto profitto, un esponente dello stesso - con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - ceda, riceva, trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina), o sulla base di autorizzazioni scadute, o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima (comma 1).

Inoltre, può configurarsi il reato di cui all'articolo 260-bis del Codice dell'Ambiente laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, un esponente dello stesso:

1) nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte);

2) inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte).

4.6 Gestione e manutenzione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono

Nell'ambito dell'area/attività in questione si prospetta l'astratto rischio di commissione del reato di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993, laddove, nell'interesse o a vantaggio del Fondo e per effetto di azioni od omissioni di un soggetto apicale o sottoposto, siano violate le disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa L. 549/1993, in tema di: (i) produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A); (ii) autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (Tabella A); (iii) tempi e modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla menzionata Tabella A per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge; (iv) tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B; (v) produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B successivamente al termine massimo previsto dalla legge.

5. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al paragrafo che precede e ritenuti rilevanti per Fondo Mario Negri, i Destinatari coinvolti nelle attività delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 6, nel Codice Etico e nelle specifiche Procedure del Fondo:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);
- b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di realizzare un sistema di procedure interne e comportamenti che siano idonee nel tempo a gestire l'impatto del Fondo sull'ambiente e a prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, ritenuti applicabili e rilevanti per il Fondo Mario Negri, lo stesso provvede a:

- 1) integrare nelle proprie regole procedurali e comportamentali gli aspetti di tutela ambientale;
- 2) individuare gli aspetti ambientali maggiormente significativi e quantificarne gli impatti derivanti in condizioni normali, anormali e di emergenza;
- 3) individuare gli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri immobili e definire le modalità per il periodico monitoraggio delle stesse;
- 4) mantenere nel tempo le condizioni di idoneità del proprio sistema di procedure, provvedendo ad integrarne ed adeguarne le previsioni, sia con riferimento ad intervenute modifiche normative, sia ad interventi strutturali sui propri siti;
- 5) definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione degli adempimenti ambientali;
- 6) ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle proprie attività in conformità alla legge;
- 7) definire i piani di monitoraggio, in base alle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ed effettuare i relativi controlli periodici di conformità;
- 8) definire le modalità per pianificare e condurre audit interni, finalizzati alla verifica dello stato di applicazione delle proprie procedure e della relativa conformità legislativa;
- 9) svolgere attività di formazione, per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali;

- 10) definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia ambientale indicate nelle proprie procedure e nella presente Sezione della Parte Speciale;
- 11) modificare la presente Sezione della Parte Speciale qualora siano scoperte violazioni significative delle norme ambientali applicabili.

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti del Fondo preposti *lato sensu* – ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate – di attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate, con l'adempimento degli obblighi di:

- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti ai fini della protezione dell'ambiente;
- eseguire gli audit interni secondo le modalità e la periodicità definita dal Fondo;
- segnalare immediatamente al Controllo Interno eventuali situazioni di non adeguatezza del sistema di procedure e di comportamenti, nonché altre eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione in tema di ambiente;
- contribuire, insieme al Controllo Interno, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure.

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER SOGGETTI ESTERNI AL FONDO

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni del Fondo in materia di protezione dell'ambiente.

In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dal Fondo; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse; (iii) recepire le informazioni fornite dal Fondo in merito alle procedure adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente; (iv) comunicare tempestivamente al Fondo eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

7. NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO REATO

➤ Acquisto/vendita/gestione/esercizio/realizzazione di immobili o siti in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale

Con riferimento a tale area, ivi incluse le attività di ristrutturazione e manutenzione dei siti, l'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità ambientali, anche potenziali, associate al sito, in occasione di operazioni di vendita/gestione/esercizio/realizzazione a qualsivoglia titolo dello stesso;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- monitoraggio delle attività appaltate ai fornitori, al fine di garantire che questi ultimi adempiano agli obblighi di:
 - identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati;
 - identificazione e attuazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione dei rischi e della significatività degli aspetti ambientali.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Vicedirettore
- Area Immobiliare

➤ Selezione, qualificazione e gestione dei fornitori ed appaltatori con riferimento alle tematiche che hanno impatto ambientale

L'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;

- previsione di clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili e l'impegno del fornitore al rispetto del Modello;
- monitoraggio degli adempimenti contrattuali in materia ambientale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - esistenza e verifica, oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori (e subappaltatori), anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale ed il loro aggiornamento e mantenimento nel tempo;
 - esistenza e verifica della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente.
- monitoraggio della effettiva avvenuta prestazione ambientale da parte del Fornitore, nel rispetto delle norme vigenti.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Vicedirettore
- Area Immobiliare

➤ **Gestione delle attività di “Property Management” nei confronti del Fondo Immobiliare Negri**

L'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- esistenza di un contratto che statuisce i ruoli, compiti e responsabilità del Fondo, nonché i relativi obblighi, in relazione all'attività di property management svolta per il Fondo Immobiliare;
- monitoraggio periodico dell'effettiva e corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali affidate al Fondo;
- monitoraggio sul corretto espletamento degli adempimenti contrattuali in materia ambientale affidati ai fornitori, ai quali il Fondo Mario Negri affida attività di manutenzione e ristrutturazione.

➤ **Adempimenti e attività connesse alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee**

L'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- monitoraggio sul corretto espletamento degli adempimenti contrattuali in materia ambientale affidati ai fornitori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
 - comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - definizione e monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Presidente
- Direttore
- Vicedirettore
- Area Immobiliare

➤ **Attività di gestione, raccolta, caratterizzazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti**

L'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- monitoraggio sul corretto espletamento degli adempimenti contrattuali in materia ambientale affidati ai fornitori, relativamente ai seguenti aspetti:

- con riferimento alle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti:
 - verifica e monitoraggio del possesso, da parte del fornitore, delle autorizzazioni necessarie ai fini dell'espletamento delle attività;
 - monitoraggio della validità delle autorizzazioni fornite;
- con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti:
 - esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione;
 - esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee;
 - avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con le norme applicabili.

➤ **Gestione e manutenzione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono**

L'attività del Fondo si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma e dal sistema di deleghe e procure;
- esistenza di un corpo di procedure operative interne che identificano, nell'ambito delle attività operative svolte, aventi impatto ambientale, i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- monitoraggio sul corretto espletamento degli adempimenti contrattuali in materia ambientale affidati ai fornitori, relativamente ai seguenti aspetti:
 - esecuzione di un monitoraggio periodico di tutti gli impianti di condizionamento;
 - esecuzione di un censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano di cessazione dell'utilizzo e/o di controlli manutentivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - esecuzione di verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'O. di V. statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che il Fondo ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Ambientali;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.